

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPAZIONE SU FATTURE COMMERCIALI / DOCUMENTI (SULL'ITALIA E SULL'ESTERO)**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzione generale@bancasassari.it**SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Definizione e funzione economica**

Tramite l'anticipazione su fatture commerciali (o su altri documenti quali contratti, ordini, ecc.) la Banca mette a disposizione del Cliente somme derivanti da crediti di quest'ultimo non ancora scaduti rappresentati da documenti commerciali, cui si accompagna la cessione *pro solvendo* a favore della Banca dei crediti medesimi. I crediti vengono anticipati entro i limiti dell'importo massimo di affidamento concesso dalla Banca e formalizzato contrattualmente (c.d. castelletto). La Banca cessionaria, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli (c.d. canalizzazione), o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme di Legge. All'atto dell'anticipazione dei documenti viene, di norma, addebitato il "conto anticipi" e accreditato il conto ordinario, sul quale vengono addebitate anche le relative commissioni; al pagamento del documento anticipato (o comunque non oltre 30 giorni successivi alla scadenza della data pagamento), viene addebitato il conto corrente ordinario ed accreditato il conto corrente anticipi.

L'anticipazione su fatture commerciali / documenti è regolata in conto corrente: si fa rinvio ai Fogli Informativi del Conto corrente di corrispondenza ordinario in Euro per quanto non specificato nel presente Foglio informativo.

Qualora l'anticipazione sia connessa allo smobilizzo di effetti elettronici (Ri.Ba., R.I.D., M.A.V.) o cartacei, si rinvia al Foglio informativo del servizio Portafoglio Commerciale.

Caratteristiche specifiche di particolari tipologie di anticipazione• **Anticipo rimborsi IVA**

L'operazione si inserisce nell'ambito della Convenzione che la Banca ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate a seguito del Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate, ABI e Confindustria per favorire l'anticipazione dei crediti I.V.A. vantati dalle aziende nei confronti dell'erario. L'accordo ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa dei rimborsi periodici I.V.A. in conto fiscale, a tassi di interesse particolarmente favorevoli. Per l'accesso all'anticipazione è sufficiente la presentazione alla Banca, da parte dell'impresa, dell'attestazione di certezza e di liquidità dei crediti tributari - che viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - e la domiciliazione, presso la stessa Banca, del proprio conto fiscale.

• **Anticipo su merci**

E' una combinazione fra un contratto principale di credito ed un contratto accessorio di garanzia reale (pegno). La banca anticipa al cliente solo una parte del valore dei beni offerti in garanzia. Tale scarto ha la funzione di garantire la banca da eventuali diminuzioni di valore dei beni. Il deposito della merce e/o la consegna dei documenti rappresentativi di merce sono effettuati dal cliente a titolo di pegno a favore della banca, in garanzia del credito della stessa e di quanto ad essa dovuto dal debitore. Pertanto sono caratteristiche essenziali dell'operazione la costituzione di un pegno su merci e la correlazione e proporzionalità costante fra somma anticipata e valore del pegno.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- la Banca non ha alcun obbligo di anticipare le fatture o i documenti presentati dal Cliente;
- eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dalla Banca;
- rischio di insolvenza: nell'eventualità che il debitore ceduto rendesse insoluto il credito, la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle spese e commissioni di insoluto;
- in caso di documenti "scaduti" (per i quali non è pervenuto il pagamento nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista sul documento stesso), la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle eventuali spese e commissioni;
- qualora siano presentate fatture espresse in valuta estera, a fronte di crediti all'esportazione, il cliente è soggetto al rischio di cambio dovuto alle fluttuazioni dei corsi delle divise estere;
- l'eventuale venire meno del rapporto di proporzionalità fra la somma anticipata ed il valore della garanzia, con conseguente diminuzione di quest'ultima, consente alla banca di richiedere un supplemento di garanzia. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'anticipazione, la banca può far vendere, dietro preavviso, i titoli o la merce dati in pegno. In caso di mancato adeguamento della garanzia la Banca può dar luogo alla vendita dei titoli o della merce dati in pegno.

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE**TASSI**

Tasso debitore massimo

Tasso entro il fido 7,50%

Il tasso debitore “entro il fido”, con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso.

Tasso oltre il fido 7,50%

Il tasso debitore “oltre il fido” rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore eccedente l'affidamento eventualmente concesso ovvero in caso di utilizzo a debito in assenza di affidamento, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

L'esposizione nel contratto di un tasso debitore “entro il fido” e “oltre il fido” non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.

I tassi sopra esposti troveranno applicazione limitatamente alle seguenti tipologie di conti correnti:

tipo conto Descrizione

1007	c/unico SBF (solo tasso di smobilizzo)
4001	c/transito effetti SBF disponibilità immediata
7001	c/transito effetti SBF disponibilità immediata
13001	c/c cessione crediti <i>pro solvendo</i> – factoring
13002	c/c cessione crediti <i>pro soluto</i> - art. 1260 cod. civ
13004	cessione di credito pro-solvendo poolfactor
14007	c/c accessorio da rinegoziazione mutuo
31001	c/gar. formag. c/o mag.
31002	c/c anticip. merci
31004	c/anticipi su prev. future esportazioni
31005	c/finanziamento non correlato
31006	c/finanziamento import
31007	c/c anticipo fatture con o senza notifica e con canalizzazione
31008	c/c anticipo fatture a primo rischio
31009	c/c anticipo fatture cess. cred. e notif.
31010	c/c anticipo IVA mandato irrevocabile incasso
31011	c/c cess. crediti non supp. fatture <i>pro solvendo</i>
31012	c/c cessione crediti non supp. fatture <i>pro soluto</i>
31014	c/c anticipo crediti pubblica amministrazione con notifica
31015	c/c anticipo su effetti (acc/cess)
31016	c/c anticipo richieste incasso MAV
31017	c/c anticipo IVA –cred. PP.AA senza cess./mand. irr. inc.
31018	c/c anticipo leasing
31019	c/c anticipo RID
31021	c/c anticipo su crediti A.S.L.
31022	c/c anticipi contributi pubblici
31024	c/c anticipi su esportazioni
31025	c/c anticipi su ordini export in euro
31026	c/antic.ordini e contratti Italia
31034	c/finanz. 13/14 men. e tfr
31035	hot money attivo con capitalizzazione a scadenza
31036	hot money attivo con capitalizzazione trimestrale
31038	hot money in gestione accentrata con capitalizzazione a scadenza
31039	hot money in gestione accentrata con capitalizzazione trimestrale
31050	c/fin. imp./contib
31054	c/c anticipo conformità auto

31055	c/c anticipo libretti circolazione auto
31083	c/c anticipo IVA con attestazione dell'Agenzia delle Entrate
31091	fin. agr. d.lgs.385/1993
32001	c/pref. ns. mutui
32002	c/pref.mutui altri

Per tutte le altre tipologie di conti correnti a valere sui quali sia concessa un'apertura di credito si fa riferimento al foglio informativo dell'apertura di credito in conto corrente

Capitalizzazione di regola trimestrale

Calcolo degli interessi riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)

onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo con riferimento ad un capitale di € 1.000 e ad 1 giorno di valuta applicato per l'imputazione degli interessi a debito

Esempio: $12,25 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,335$

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.) 0,50%

La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso.

ALTRE SPESE E COMMISSIONI

Recupero spese per istruttoria affidamento € 0

- Commissione per ogni informativa *periodica* (causale 303) € 1,06
- Commissione per *altre comunicazioni* relativa alla trasparenza bancaria (causale 304) € 1,06
- Commissione per ogni comunicazione relativa a *modifiche del contratto* (causale 302) € 1,06

Si riportano, di seguito, le commissioni correlate alla forma tecnica della anticipazione di credito su fatture e documenti (sull'Italia e sull'estero) e già presenti nei fogli informativi dei conti correnti nella "Tabella delle causali relative a commissioni percepite":

256 COMMISSIONE DI ANTICIPO DOCUMENTI (per documento)	€ 1,95
257 COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI (per documento)	€ 1,95
267 COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO (per documento)	€ 1,95
321 COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE	€ 5,28
322 COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE EXPORT	€ 6,87

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**REGOLAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE****Maturazione e applicazione degli interessi**

Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca sono determinati con la periodicità e nella misura contrattualmente pattuita.

In caso di apertura di credito in conto corrente “per cassa”, il tasso debitore “di sconfinamento” rileva e trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento.

Nel caso di rapporto di “conto unico”, il tasso debitore “di sconfinamento” viene applicato, in caso di utilizzo oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, sulla parte del saldo eccedente la disponibilità di portafoglio.

In caso di apertura di credito in conto corrente diverse da quelle descritte al precedente comma, il tasso debitore “oltre il fido” rileva e trova applicazione sull'utilizzo eccedente l'affidamento concesso, per i giorni effettivi di sconfinamento.

Per “sconfinamento” si intende l'utilizzo in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

L'esposizione nel contratto di un tasso debitore “di sconfinamento” o “oltre il fido” non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.

Recesso.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto alla Banca, in caso di recesso della medesima, sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore a un giorno, salvo il caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. (decadenza dal termine) o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero, nel qual caso la Banca potrà chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, o di ridurla o di sospenderla con effetto immediato, soltanto qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile dalla Banca nei confronti del Correntista che sia consumatore soltanto per giusta causa. E' in ogni caso considerata giusta causa di recesso il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 1186 cod. civ. o di uno degli eventi sopra descritti. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Recesso, compensazione e pagamento assegni.

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In tal caso, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.

Le disposizioni del contratto di conto corrente, relative alla compensazione e al pagamento degli assegni (vedi sotto), si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Compensazione e pagamento degli assegni.

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla compensazione stessa, nei limiti in cui, per effetto della intervenuta compensazione, sia

venuta meno la provvista. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi sopra previsti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito relativamente ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Le disposizioni sopra previste si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SU CREDITI

Anticipi su effetti cambiari.

Quando gli anticipi riguardino crediti rappresentati da effetti cambiari, per il recupero delle somme anticipate, la Banca potrà esperire tanto le azioni cambiarie, quanto quelle causali del rapporto sottostante di finanziamento. In questa seconda ipotesi, è espressamente riconosciuta alla Banca la facoltà di agire sulla base delle proprie risultanze contabili, anche senza l'osservanza delle formalità di offerta e deposito dei titoli, in deroga all'art. 66 della Legge cambiaria, con rinuncia da parte del cliente a qualsiasi eccezione al riguardo.

Recesso.

La Banca ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal rapporto nascente dal finanziamento, anche senza preavviso, con comunicazione al domicilio del cliente, ovvero di ridurre l'importo dell'affidamento concesso. In tali casi la Banca avrà diritto di esigere immediatamente, o nel termine che fisserà a suo insindacabile giudizio, la restituzione delle somme anticipate, con gli interessi, le spese e gli accessori tutti, senza attendere la scadenza o l'esito dei crediti in relazione ai quali il finanziamento è stato accordato, quantunque abbiano formato oggetto di cessione in suo favore.

Valore probatorio delle scritture contabili.

Per la determinazione del debito del cliente quanto a capitale, interessi ed accessori, le scritture contabili della Banca ed i loro estratti faranno piena prova anche in giudizio, ogni contraria eccezione rimossa.

Legge applicabile e Foro competente

I rapporti tra la Banca e la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge in vigore.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**Castelletto**

Consiste in un fido accordato dalla banca ed utilizzabile attraverso la cessione del credito – o dei crediti – non ancora scaduti, nella forma, in genere, di effetti cambiari. Il castelletto tuttavia non è illimitato: la banca infatti stabilisce una cifra massima (c.d. cifra di castelletto) che coincide con il credito, entro il limite della quale possono essere presentati gli effetti cambiari da scontare.

Cessione del credito

La cessione del credito – disciplinata agli artt. 1260 e segg. del codice civile – consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (cessionario), il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).

Cessione *pro solvendo*

Cessione di credito in cui il cedente (cliente) garantisce al cessionario (Banca) la solvenza del debitore ceduto.